

## REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO DENOMINATO

**"3,25% CAR CLINIC Fixed Rate Bond 2018-2023"**

**CODICE ISIN IT0005334039**

\*\*\*

CAR CLINIC S.r.l. Capitale Sociale: Euro 154.000,00 (centocinquantaquattromila/00)  
interamente versato

Sede Legale: viale dei Mareschi 15 - AVIGLIANA (TO)

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 09704470013

Iscritta presso il Registro delle Imprese di Torino

REA TO - 1074502

Società soggetta alla direzione e coordinamento  
della capogruppo ILMED SERVIZI S.A.p.A.

*Il presente regolamento disciplina termini e condizioni del prestito obbligazionario denominato "3,25% CAR CLINIC Fixed Rate Bond 2018-2023".*

**La sottoscrizione e/o l'acquisto dei titoli di debito emessi da CAR CLINIC S.r.l., ai sensi dell'articolo 2483 del codice civile, nell'ambito del Prestito Obbligazionario (come infra definito) comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le disposizioni del presente regolamento.**

### **Articolo 1. DEFINIZIONI**

Nel presente regolamento i termini in maiuscolo sotto riportati hanno il seguente significato:

**"Agente di Calcolo"** indica l'Emittente, ovvero il diverso soggetto incaricato dall'Emittente previa informativa agli obbligazionisti ai sensi del successivo Articolo 21.

**"Attestazione di Conformità"** indica la dichiarazione che l'Emittente è tenuto a rendere disponibile sul sito internet dell'Emittente (www.carclinic.it) ed a fornire al Rappresentante Comune, ove nominato, che sarà sottoscritta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Emittente, la cui correttezza dovrà essere certificata dal revisore legale dei conti dell'Emittente, che conterrà i dati relativi al rispetto o meno dei Parametri Finanziari con riferimento a ciascuna Data di Calcolo.

**"Beni"** indica, con riferimento ad una società, i beni materiali e immateriali di cui la società stessa è proprietaria, ivi inclusi crediti, azioni, partecipazioni e strumenti finanziari.

**"Bilancio"** indica il bilancio d'esercizio dell'Emittente al 31 dicembre di ogni anno, soggetto a revisione ai sensi dell'art 14 del D. Lgs. 27/1/2010 n. 39.

**"Comunicazione di Rimborso Anticipato"** ha il significato di cui al successivo Articolo 11.

**"Borsa Italiana"** indica Borsa Italiana S.p.A., con sede in Piazza degli Affari n. 6, Milano.

**"Consob"** indica la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa con sede legale in Roma, Via G.B. Martini n. 3.

**"Data di Calcolo"** indica la data di chiusura dell'esercizio annuale dell'Emittente, restando inteso che la prima Data di Calcolo sarà il 31 dicembre 2018.

“**Data di Emissione**” indica il 31 maggio 2018.

“**Data di Godimento**” indica il 31 maggio 2018.

“**Data di Pagamento**” indica il 31 maggio di ciascun anno solare, a decorrere dal 31 maggio 2019 e sino al 31 maggio 2023 (inclusi).

“**Data di Scadenza**” indica il 31 maggio 2023.

“**Data di Rimborso Anticipato**” indica la data in cui il Prestito Obbligazionario venga interamente rimborsato ai sensi dei successivi Articoli 9 o 11.

“**Data di Verifica**” indica il decimo Giorno Lavorativo successivo alla data di approvazione, da parte dell’assemblea dei soci dell’Emittente del Bilancio. Resta inteso che la prima Data di Verifica sarà il decimo Giorno Lavorativo successivo alla data di approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2018.

“**Delibera di Rimborso Anticipato**” ha il significato di cui al successivo Articolo 9.

“**EBITDAR**” indica, in relazione all’Emittente sulla base delle risultanze del Bilancio, la somma algebrica delle seguenti voci di Conto Economico di cui all’articolo 2425 del codice civile:

- (+) A) il valore della produzione;
- (-) B) i costi della produzione;
- (+) i costi della produzione per godimento di beni di terzi di cui al numero 8) della lettera B) (per la sola parte riferita ai canoni relativi ad operazioni di locazione finanziaria);
- (+) gli ammortamenti e svalutazioni di cui al numero 10) della lettera B), con riferimento esclusivamente alle seguenti voci:
  - a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali;
  - b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali;
  - c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni;
  - d) svalutazioni crediti compresi nell’attivo circolante e delle disponibilità liquide;
- (+) B12 Accantonamenti per rischi;
- (+) B13 Altri accantonamenti.

Il calcolo dell'EBITDAR dovrà comunque escludere qualsiasi delle seguenti componenti/voci eventualmente comprese fra le componenti operative positive e negative di reddito, di cui alle sopra indicate lettere A) e B) del Conto Economico e quindi:

- (i) plusvalenze/minusvalenze di natura straordinaria e non ricorrente;
- (ii) sopravvenienze attive/passive di natura straordinaria e non ricorrente;
- (iii) qualsiasi componente economico di reddito (positivo/negativo) attinente alla gestione; valutaria (qualora di natura finanziaria);
- (iv) svalutazioni/rivalutazioni di natura straordinaria e non ricorrente.

“**Emittente**” indica CAR CLINIC S.r.l..

“**Evento Pregiudizievole Significativo**” indica un evento le cui conseguenze dirette o indirette siano tali da influire negativamente ed in modo rilevante sulle condizioni finanziarie, sul patrimonio o sull’attività dell’Emittente in modo tale da compromettere la capacità dell’Emittente di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni derivanti dal Prestito Obbligazionario.

**"Evento Rilevante"** ha il significato di cui al successivo Articolo 9.

**"Giorno Lavorativo"** indica qualsiasi giorno (esclusi il sabato e la domenica) in cui il *Trans-European Automated Real Time Gross Settlement Express Transfer System 2 (TARGET2)* è operante per il regolamento di pagamenti in Euro.

**"Gruppo"** indica ILMED SERVIZI S.A.p.A. e le società da essa controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, sino a che l'Emittente continuerà ad essere una di tali società controllate.

**"Indebitamento Finanziario"** indica, in relazione all'Emittente qualsiasi indebitamento, a titolo di capitale, ancorché non ancora scaduto e/o esigibile, in relazione a:

- (a) qualsiasi tipo di finanziamento (compresi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, *factoring pro-solvendo*, anticipazioni bancarie e/o aperture di credito, sconto, anticipi salvo buon fine e ricevute bancarie, emissioni di obbligazioni o titoli di debito, comprese obbligazioni convertibili o titoli di debito, e altri titoli di credito e strumenti finanziari aventi qualsiasi forma o altri strumenti di indebitamento di quasi equity), o denaro preso comunque a prestito in qualsiasi forma per il quale vi sia un obbligo di rimborso ancorché subordinato e/o postergato e/o condizionato e/o parametrato agli utili o proventi di una sottostante attività o ad altri parametri/indici di natura economica e/o finanziaria, indipendentemente dalla forma tecnica del finanziamento/prestito e dalla natura del rapporto contrattuale - ma esclusa la cessione di crediti *pro-soluto* e le operazioni di sconto e *factoring pro-soluto*;
- (b) qualsiasi debito o passività derivante da contratti di locazione finanziaria e qualsiasi compenso da pagare per l'acquisizione delle attività che costituiscono l'oggetto di detti contratti di locazione finanziaria, nel caso di esercizio del diritto di opzione;
- (c) qualsiasi debito o passività che possa derivare da fideiussioni - anche relative ad obbligazioni condizionate o future - o altre garanzie personali di natura simile, e da lettere di patronage forte e simili, ivi incluse quelle che non debbano essere registrate o rilevate nei conti d'ordine o in altro modo nei conti annuali;
- (d) qualsiasi ammontare ricavato nel contesto di operazioni di vendita e acquisto di *forward*, accordi di *sale* e *sale back* o di *sale and leaseback* e comunque di operazioni qualificate come prestiti ai sensi dei principi contabili applicabili;
- (e) qualsiasi operazione in derivati (e, nel calcolare il valore di tale operazione in derivati, deve essere considerato solo il valore di mercato (*mark to market value*) oppure, se l'effettivo ammontare è dovuto quale risultanza della cessazione o del *close-out* di tale operazione in derivati, tale ultimo importo), salva l'applicazione del *netting*, in termini di *mark to market value*, di tutti i derivati in corso con la medesima controparte;
- (f) qualsiasi importo dovuto in relazione ad accordi finalizzati alla fornitura di beni o servizi o di opere ed il pagamento sia dovuto a più di 180 (centottanta) giorni dalla data di completamento della fornitura e/o del servizio e/o dell'opera (con esclusione delle ritenute di garanzia e delle altre somme trattenute a garanzia della correttezza della prestazione) e fatto salvo il caso in cui tale ritardo dipenda da contestazione e/o eccezione di pagamento sollevato in buona fede;
- (g) qualsiasi accordo di rateizzazione o dilazione di pagamento di debiti tributari o previdenziali.

**"Investitori Qualificati"** ha il significato di cui al successivo Articolo 3.

“**Legge Fallimentare**” indica il Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modifiche.

“**Monte Titoli**” indica Monte Titoli S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza degli Affari n. 6.

“**Obbligazioni**” indica i titoli di debito emessi nell’ambito del Prestito Obbligazionario ai sensi dell’articolo 2483 del codice civile, come indicato al successivo Articolo 2.

“**Obbligazionisti**” indica i soggetti portatori delle Obbligazioni.

“**Parametri Finanziari**” ha il significato di cui al successivo Articolo 10.

“**Patrimonio Netto**” o “**PN**” indica, in relazione all’Emittente, e sulla base delle risultanze del Bilancio, la somma algebrica degli importi relativi alle seguenti voci:

1. voci iscritte nello Stato Patrimoniale di cui all’articolo 2424 del codice civile:

- (+) A) I) Capitale (al netto della quota non ancora versata);
- (+) A) II) Riserva da sovrapprezzo delle azioni;
- (+) A) III) Riserve di rivalutazione;
- (+) A) IV) Riserva legale;
- (+) A) V) Riserve statutarie;
- (+) A) VI) Altre riserve, distintamente indicate;
- (+) A) VIII) Utile (perdita) portato a nuovo;
- (+) A) IX) Utili (perdita) dell’esercizio (al netto di eventuali dividendi e/o riserve per cui è stata deliberata la distribuzione);
- (+) A) X) Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio;
  
- (+) D) III) Debiti verso soci per finanziamenti (solo con riferimento ai finanziamenti soci subordinati e postergati al rimborso del Prestito Obbligazionario ed ivi inclusi i relativi interessi capitalizzati);

2. altre voci:

- capitale, riserve e utili di pertinenza di terzi, come identificati nel Bilancio alla voce “*Patrimonio netto di competenza di terzi*”.

“**Periodo di Interessi**” indica il periodo compreso fra una Data di Pagamento (inclusa) e la successiva Data di Pagamento (esclusa), ovvero, limitatamente al primo Periodo di Interessi, il periodo compreso tra la Data di Godimento (inclusa) e la prima Data di Pagamento (esclusa), fermo restando che, laddove una Data di Pagamento venga a cadere in un giorno che non è un Giorno Lavorativo, la stessa sarà posticipata al primo Giorno Lavorativo successivo, senza che tale spostamento comporti la spettanza di alcun importo aggiuntivo agli Obbligazionisti ovvero lo spostamento delle successive Date di Pagamento (*Following Business Day Convention – unadjusted*).

“**Posizione Finanziaria Netta**” o “**PFN**” indica, in relazione all’Emittente, e sulla base delle risultanze del Bilancio, la somma algebrica complessiva di:

1. Voci iscritte nel Passivo (lettera D) dello Stato Patrimoniale di cui all’articolo 2424 del codice civile:

- (+) 1 – Obbligazioni;
- (+) 2 – Obbligazioni convertibili;
- (+) 3 – Debiti verso soci per finanziamenti;
- (+) 4 – Debiti verso banche (ivi inclusi i crediti ceduti pro solvendo a banche e/o a società di factoring, le anticipazioni bancarie);
- (+) 5 – Debiti verso altri finanziatori;
- (+) 7 – Debiti verso fornitori scaduti da oltre 180 giorni;
- (+) 8 – Debiti rappresentati da titoli di credito (per la quota parte di natura finanziaria);
- (+) 9 – Debiti verso imprese controllate (sono da includersi nel calcolo esclusivamente le componenti di natura finanziaria);
- (+) 10 – Debiti verso imprese collegate (sono da includersi nel calcolo esclusivamente le componenti di natura finanziaria);
- (+) 11 – Debiti verso controllanti (sono da includersi nel calcolo esclusivamente le componenti di natura finanziaria);
- (+) 12 – Debiti tributari e previdenziali, limitatamente alle posizioni scadute e/o rateizzate;
- (+) 14 – Altri debiti (sono da includersi nel calcolo esclusivamente le componenti di natura finanziaria).

Rimane esclusa dalle precedenti voci qualsiasi forma di finanziamento soci nella misura in cui siano subordinati e postergati all'integrale rimborso del Prestito Obbligazionario.

2. Voci iscritte nell'Attivo (lettera C) dello Stato Patrimoniale di cui all'art. 2424 del codice civile:

- (-) III 6) – Altri titoli (purché trattati su mercati regolamentati), restando inteso che in caso di titoli aventi una durata originaria superiore ad 1 (uno) anno, sono da includersi nel calcolo solo titoli di stato;
  - (-) IV – Disponibilità liquide (quali depositi bancari e postali, assegni, denaro e valori in cassa);
3. (+) I debiti residui in linea capitale relativi ad operazioni di leasing in essere (calcolati secondo il principio contabile internazionale IAS 17) ove non già inclusi nelle voci di cui sopra;
4. (-) Crediti verso società fuori perimetro di consolidamento derivanti da finanziamenti erogati dall'Emittente verso tali società, non postergati e non subordinati ad altri debiti finanziari delle relative società finanziate, solo nel caso siano esigibili e regolarmente incassabili entro la Data di Scadenza.

**"Prestito Obbligazionario"** ha il significato di cui al successivo Articolo 2.

**"Rappresentante Comune"** ha il significato di cui al successivo Articolo 15.

“**Regolamento**” indica il presente regolamento delle Obbligazioni.

“**Regolamento Emittenti**” indica il Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche.

“**Regolamento Intermediari**” indica il Regolamento Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007 e successive modifiche.

“**Richiesta di Rimborso Anticipato**” ha il significato di cui al successivo Articolo 9.

“**Tasso di Interesse**” ha il significato di cui al successivo Articolo 7.

“**TUF**” indica il Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 e successive modifiche.

“**Valore Nominale Residuo**” indica, con riferimento a ciascuna Obbligazione, l'importo in linea capitale di detta Obbligazione non ancora rimborsato dall'Emittente.

“**Vincoli Ammessi**” indica:

- (a) i Vincoli Esistenti;
- (b) i Vincoli costituiti, dopo la Data di Emissione, a garanzia di finanziamenti agevolati (con riferimento esclusivo alle condizioni economiche applicate) concessi da enti pubblici, enti multilaterali di sviluppo, agenzie per lo sviluppo, organizzazioni internazionali e banche od istituti di credito che agiscono quali mandatari dei suddetti enti od organizzazioni, a condizione che tali finanziamenti siano concessi nell'ambito dell'ordinaria attività dell'Emittente quale risultante dal vigente statuto;
- (c) i Vincoli costituiti, dopo la Data Emissione, su Beni dell'Emittente per finanziare l'acquisizione degli stessi da parte dell'Emittente;
- (d) ogni privilegio accordato direttamente dalla legge, ad esclusione di quelli costituiti in conseguenza di una violazione di norme imperative.

“**Vincoli Esistenti**” indica i Vincoli esistenti alla Data di Emissione.

“**Vincolo**” indica qualsiasi ipoteca, pegno, onere o vincolo di natura reale o privilegio su Beni dell'Emittente, a seconda del caso (inclusa ogni forma di destinazione e separazione patrimoniale).

## **Articolo 2. AMMONTARE NOMINALE DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO, VALORE NOMINALE UNITARIO E FORMA DELLE OBBLIGAZIONI,**

Il prestito obbligazionario denominato “3,25% CAR CLINIC Fixed Rate Bond 2018-2023” (qui di seguito il “**Prestito Obbligazionario**”), ammonta a Euro 2.000.000,00 (duemilioni/00) ed è costituito da n. 20 (venti/00) titoli di debito emessi dall'Emittente ai sensi dell'articolo 2483 del codice civile, del valore nominale unitario di Euro 100.000,00 (centomila/00) ciascuno (qui di seguito le “**Obbligazioni**” e, ciascuna di esse, una “**Obbligazione**”).

Il codice ISIN (*International Security Identification Number*) rilasciato da Banca d'Italia per le Obbligazioni è IT0005334039.

Le Obbligazioni sono al portatore, ammesse al sistema di amministrazione accentrata di Monte Titoli ed assoggettate alla disciplina della dematerializzazione ai sensi del Capo II, Titolo II, Parte III TUF e del “*Regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione*” adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob con Provvedimento del 22 febbraio 2008, come successivamente modificato e sono immesse nel sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli.

Pertanto, in conformità a quanto previsto dalla regolamentazione applicabile, ogni operazione avente ad oggetto le Obbligazioni (ivi inclusi i trasferimenti e la costituzione di vincoli) nonché l'esercizio dei relativi diritti patrimoniali potranno essere effettuati esclusivamente per il tramite di intermediari, finanziari italiani o esteri, aderenti al sistema di gestione accentrata presso la Monte Titoli. I titolari non potranno richiedere la consegna materiale dei titoli rappresentativi delle Obbligazioni. È fatto salvo il diritto di chiedere il rilascio della certificazione di cui agli articoli 83-quinquies ed 83-sexies del TUF.

### **Articolo 3. RESTRIZIONI ALLA SOTTOSCRIZIONE ED ALLA TRASFERIBILITA' DELLE OBBLIGAZIONI**

Le Obbligazioni possono essere sottoscritte solamente da investitori qualificati ai sensi dell'articolo 100 del TUF, come implementato dall'articolo 34-ter del Regolamento Emittenti e dall'articolo 26 del Regolamento Intermediari, che siano inoltre sottoposti a vigilanza prudenziale ai sensi di quanto richiesto dall'articolo 2483, comma 2, del codice civile (qui di seguito gli "Investitori Qualificati").

In caso di successiva circolazione, le Obbligazioni potranno essere trasferite esclusivamente ad Investitori Qualificati.

Le Obbligazioni sono pertanto emesse in esenzione dall'obbligo di pubblicazione di un prospetto d'offerta ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 100 del TUF ed all'articolo 34-ter del Regolamento Emittenti.

Le Obbligazioni, inoltre, non sono state né saranno registrate ai sensi dello U.S. Securities Act del 1933, e successive modifiche, o secondo altre leggi rilevanti, né ai sensi delle corrispondenti normative in vigore in Canada, Australia, Giappone o in qualsiasi altro Paese nel quale la vendita e/o la sottoscrizione delle Obbligazioni non sia consentita dalle competenti autorità.

Fermo restando quanto sopra previsto, la successiva circolazione o rivendita delle Obbligazioni in uno qualsiasi dei summenzionati Paesi o, comunque, in Paesi diversi dall'Italia e a soggetti non residenti o non incorporati in Italia, potrà avere corso solo: (i) nei limiti in cui sia consentita espressamente dalle leggi e dai regolamenti applicabili nei rispettivi Paesi in cui si intende dar corso alla successiva circolazione delle Obbligazioni; ovvero (ii) qualora le leggi e i regolamenti applicabili in tali Paesi prevedano specifiche esenzioni che permettano la circolazione delle Obbligazioni medesime.

La circolazione delle Obbligazioni avverrà nel rispetto di tutte le normative vigenti applicabili ai titoli obbligazionari.

### **Articolo 4. SOTTOSCRIZIONE E PREZZO DI EMISSIONE**

Le Obbligazioni sono emesse ad un prezzo pari al 100% del loro valore nominale e cioè al prezzo di Euro 100.000 (centomila/00) per ciascuna Obbligazione, senza aggravio di spese, oneri o commissioni per gli Obbligazionisti.

### **Articolo 5. DECORRENZA DEL GODIMENTO**

Il Prestito Obbligazionario ha godimento a far data dal 31 maggio 2018 (la "Data di Godimento").

### **Articolo 6. DURATA DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO**

Il Prestito Obbligazionario ha durata dalla Data di Godimento fino al 31 maggio 2023 (la "**Data di Scadenza**"), fatte salve le ipotesi di rimborso anticipato previste nei successivi Articoli 9 e 11.

## **Articolo 7. INTERESSI**

Le Obbligazioni sono fruttifere di interessi a partire dalla Data di Godimento (inclusa), sino alla prima tra:

- (a) la Data di Scadenza (esclusa); e
- (b) per le Obbligazioni eventualmente oggetto di rimborso anticipato integrale ai sensi dei successivi Articoli 9 e 11, la relativa Data di Rimborso Anticipato (esclusa).

Resta inteso che, qualora alla Data di Scadenza o alla Data di Rimborso Anticipato l'Emittente non proceda al rimborso del Prestito Obbligazionario in conformità con il presente Regolamento, le Obbligazioni, ai sensi dell'articolo 1224 del codice civile, matureranno interessi moratori, limitatamente alla quota non rimborsata, ad un tasso pari al Tasso di Interesse, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Il pagamento degli interessi avrà luogo in via posticipata, su base annuale, a ciascuna Data di Pagamento, a decorrere dalla prima Data di Pagamento, che sarà il 31 maggio 2019, esclusivamente per il tramite degli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli

Il tasso di interesse nominale lordo è fissato al 3,25% (tre virgola venticinque per cento) annuo (qui di seguito il "**Tasso di Interesse**").

L'importo degli interessi dovuto in relazione a ciascuna Obbligazione ad ogni Data di Pagamento, sarà determinato moltiplicando il Valore Nominale Residuo di ciascuna Obbligazione, per il Tasso di Interesse e moltiplicando il risultato così ottenuto per il rapporto tra numero di giorni effettivi del relativo Periodo di Interessi ed il numero di giorni compresi nell'anno di calendario (365 ovvero, in ipotesi di anno bisestile, 366) secondo il metodo di calcolo Act/Act. L'importo così ottenuto sarà arrotondato al centesimo di Euro (0,005 Euro arrotondati al centesimo di Euro superiore).

L'Agente di Calcolo provvederà a calcolare l'ammontare degli interessi dovuti per ciascun Periodo di Interessi.

## **Articolo 8. MODALITA' DI AMMORTAMENTO E RELATIVE PROCEDURE DI RIMBORSO**

Le Obbligazioni saranno rimborsate alla pari. Il piano di rimborso prevede, a partire dal 31 maggio 2020 la restituzione del capitale, per ciascuna Obbligazione, alle Date di Pagamento e secondo le quote capitale indicate nel seguente piano di ammortamento:

<b>Data di Pagamento</b>	<b>Quota capitale di ciascuna Obbligazione oggetto di rimborso</b>
31 maggio 2020	Euro 25.000
31 maggio 2021	Euro 25.000
31 maggio 2022	Euro 25.000
31 maggio 2023	Euro 25.000

Qualora una delle sopraindicate Date di Pagamento non dovesse cadere in un Giorno Lavorativo, la stessa sarà posposta al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo, senza che tale spostamento comporti la spettanza di alcun importo aggiuntivo agli Obbligazionisti.

Il rimborso del capitale avverrà esclusivamente per il tramite degli intermediari autorizzati partecipanti al sistema di gestione accentrata presso la Monte Titoli.

## **Articolo 9. RIMBORSO ANTICIPATO A FAVORE DEGLI OBBLIGAZIONISTI**

Ciascuno dei seguenti eventi costituisce un "Evento Rilevante":

- (i) il mancato pagamento da parte dell'Emittente, alla relativa scadenza, di qualsiasi somma dovuta in relazione alle Obbligazioni, sia a titolo di capitale che a titolo di interessi, a condizione che tale inadempimento si protragga per un periodo di almeno 5 Giorni Lavorativi;
- (ii) l'inadempimento di uno degli impegni assunti dall'Emittente ai sensi dell'Articolo 10 lettera A) del presente Regolamento, purché l'Emittente, ove possibile, non vi ponga rimedio entro 20 Giorni Lavorativi decorrenti dal Giorno Lavorativo in cui l'Emittente abbia ricevuto la contestazione scritta di tale inadempimento da parte di un Obbligazionista ovvero del Rappresentante Comune, ove nominato;
- (iii) ad una Data di Calcolo si verificano contemporaneamente due dei seguenti eventi, ovvero uno dei seguenti eventi (il medesimo) si verifichi ad una Data di Calcolo ed alla Data di Calcolo immediatamente successiva:
  - a) il valore del Parametro Finanziario PFN / EBITDAR risultante dal Bilancio relativo all'esercizio sociale appena concluso sia superiore al relativo valore indicato nella tabella di cui all'Articolo 10, lettera B);
  - b) il valore del Parametro Finanziario PFN / PN risultante dal Bilancio relativo all'esercizio sociale appena concluso sia superiore al relativo valore indicato nella tabella di cui all'Articolo 10, lettera B);
- (iv) si verifichi un mutamento nel controllo dell'Emittente, ove per "controllo" si farà riferimento all'articolo 2359, commi 1 n. 1 e n. 2 del codice civile, dandosi atto che alla Data di Emissione il predetto controllo è esercitato da ILMED Servizi di Panicco Franco & c S.A.P.A.;
- (v) il verificarsi di uno stato di insolvenza in capo all'Emittente, ai sensi dell'articolo 5 della Legge Fallimentare;
- (vi) il deposito da parte dell'Emittente presso il tribunale competente di una domanda di concordato preventivo ex articolo 161 della Legge Fallimentare o di un accordo di ristrutturazione dei propri debiti ex articolo 182-*bis* della Legge Fallimentare, ovvero di una transazione fiscale ex articolo 182-*ter* della Legge Fallimentare, ovvero la formalizzazione di un piano di risanamento ex articolo 67, comma 3, lettera (d) della Legge Fallimentare, ovvero analoghi procedimenti in altre giurisdizioni, ovvero l'avvio da parte dell'Emittente di negoziati con i propri creditori al fine di ottenere moratorie o concordati stragiudiziali e/o al fine di realizzare cessioni di beni ai propri creditori;
- (vii) l'adozione di una delibera da parte dell'organo competente dell'Emittente con cui si approvi la messa in liquidazione della stessa ovvero la cessazione di tutta o di una parte sostanziale della sua attività;
- (viii) qualsiasi Indebitamento Finanziario dell'Emittente il cui importo cumulativo su base annua sia pari o superiore ad Euro 100.000 (diverso dall'indebitamento assunto a fronte dell'emissione delle Obbligazioni) non venga pagato alla relativa scadenza (tenendo conto di qualsiasi periodo di tolleranza contrattualmente pattuito) ovvero divenga esigibile prima

del termine pattuito a causa di un inadempimento dell'Emittente, salvo che l'Emittente abbia contestato al relativo creditore, per il tramite di un proprio legale, la debenza del pagamento e la sussistenza di un proprio inadempimento, detta contestazione non appaia manifestamente infondata e il relativo rapporto di credito sia segnalato come "contestato" presso il servizio di centralizzazione dei rischi creditizi gestito dalla Banca d'Italia denominato "Centrale dei rischi";

- (ix) la società di revisione incaricata della revisione legale del Bilancio ai sensi D. Lgs. 27/1/2010 n. 39, esprima un giudizio negativo ovvero dichiarare l'impossibilità di esprimere un giudizio;
- (x) l'adozione di un atto o provvedimento la cui conseguenza sia l'esclusione delle Obbligazioni dalle negoziazioni sul Segmento Professionale (ExtraMOT PRO) del Mercato ExtraMOT (c.d. *delisting*), salvo che le Obbligazioni siano state ammesse alle negoziazioni su un altro mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione di Paesi dell'Unione Europea o di Paesi aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168 bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; e sempreché, per effetto di quanto sopra, il trattamento fiscale previsto in relazione alle Obbligazioni dalla normativa vigente alla Data di Emissione, non subisca modificazioni peggiorative;
- (xi) il verificarsi di un Evento Pregiudizievole Significativo;
- (xii) un Bene dell'Emittente sia oggetto di pignoramento ovvero un protesto di cambiale o assegno sia levato nei confronti dell'Emittente, salvo che il debito per il quale il pignoramento è stato effettuato o il protesto è stato levato non sia saldato (anche con riserva di ripetizione) entro 30 Giorni Lavorativi dalla notifica dell'atto di pignoramento o dalla levata del protesto.

L'attestazione del verificarsi di un Evento Rilevante potrà avvenire esclusivamente mediante delibera dell'Assemblea degli Obbligazionisti convocata a norma di legge.

Qualora l'Assemblea degli Obbligazionisti attesti il verificarsi di un Evento Rilevante, la stessa avrà la facoltà, mediante deliberazione approvata, anche in seconda convocazione, con il voto favorevole degli Obbligazionisti che rappresentino la metà delle Obbligazioni emesse e non estinte, di richiedere all'Emittente il rimborso anticipato del Prestito Obbligazionario (la "**Delibera di Rimborso Anticipato**").

Approvata la Delibera di Rimborso Anticipato da parte dell'Assemblea degli Obbligazionisti, il Rappresentante Comune, ove nominato, ovvero il soggetto allo scopo designato dall'Assemblea degli Obbligazionisti, provvederà ad inviare all'Emittente - a mezzo PEC all'indirizzo CARCLINIC@PEC.IT o al diverso indirizzo di posta elettronica certificata risultante al Registro Imprese, ovvero in mancanza di un valido indirizzo di posta elettronica certificata, a mezzo di lettera raccomandata A.R. da inviarsi presso la sede legale dell'Emittente - la richiesta scritta di rimborso anticipato dell'intero Prestito Obbligazionario (la "**Richiesta di Rimborso Anticipato**").

L'Emittente darà comunicazione a Borsa Italiana ed al mercato della ricezione della Richiesta di Rimborso Anticipato con le modalità di cui al successivo Articolo 20.

Il rimborso anticipato delle Obbligazioni dovrà quindi essere effettuato dall'Emittente entro 30 (trenta) Giorni Lavorativi a partire dalla data di ricevimento della Richiesta di Rimborso Anticipato.

Il rimborso anticipato delle Obbligazioni avverrà al Valore Nominale Residuo, e comprenderà gli interessi eventualmente maturati fino alla Data di Rimborso Anticipato (esclusa), senza aggravio di spese o commissioni per gli Obbligazionisti e senza penali per l'Emittente, fermi restando i diritti degli Obbligazionisti al risarcimento dei danni eventualmente subiti in caso l'Evento Rilevante sia determinato da inadempimento dell'Emittente.

Qualora la Data di Rimborso Anticipato non dovesse cadere in un Giorno Lavorativo, la stessa sarà anticipata al primo Giorno Lavorativo immediatamente precedente.

#### **Articolo 10. IMPEGNI DELL'EMITTENTE**

Per tutta la durata del Prestito Obbligazionario, l'Emittente si impegna nei confronti degli Obbligazionisti, inter alia:

**A)** ad adempiere ai seguenti obblighi:

- (i) non modificare l'oggetto sociale dello statuto dell'Emittente e non cessare né modificare la propria attività quale svolta alla Data di Emissione, mantenendo tutte le autorizzazioni, i permessi e/o le licenze essenziali per lo svolgimento della stessa; non apportare modifiche ad altre clausole del suddetto statuto che possano ragionevolmente avere un effetto negativo sui diritti degli Obbligazionisti, che possano ragionevolmente pregiudicare o rendere più difficoltoso l'esercizio dei diritti degli Obbligazionisti previsti dal Regolamento o dalla legge, ovvero pregiudicare la capacità dell'Emittente di far fronte puntualmente agli obblighi di pagamento assunti nei confronti degli Obbligazionisti stessi;
- (ii) a non effettuare operazioni di riduzione del capitale sociale, salve le ipotesi obbligatorie previste dalla legge, e nel caso in cui il capitale sociale dell'Emittente venga ridotto per perdite ai sensi di legge, a far sì che, entro e non oltre 30 (trenta) Giorni Lavorativi dalla delibera di riduzione, venga ripristinato il capitale sociale esistente alla Data di Emissione;
- (iii) a non procedere, alla costituzione di patrimoni separati né richiedere finanziamenti destinati ad uno specifico affare ai sensi degli artt. 2447-bis e segg. e 2447-decies del codice civile;
- (iv) non effettuare, salvo il preventivo consenso scritto degli Obbligazionisti titolari della maggioranza delle Obbligazioni emesse e non estinte, operazioni societarie straordinarie (fusioni, scissioni e scorpori), ad eccezione delle operazioni effettuate tra società del Gruppo e che inoltre non modifichino l'attività attualmente condotta dall'Emittente e non ne pregiudichino la capacità di adempiere gli obblighi del Regolamento;
- (v) non vendere, trasferire o altrimenti disporre ivi incluso, a titolo esemplificativo, concedere in locazione alcuno dei propri Beni il cui valore complessivo cumulato ecceda, a partire dalla data di emissione e per tutta la durata del Prestito Obbligazionario, l'ammontare di Euro 300.000,00 (trecentomila/00), salvo il preventivo consenso scritto degli Obbligazionisti titolari della maggioranza delle Obbligazioni emesse e non estinte, ad esclusione:

- (a) della vendita di Beni nell'ambito dell'ordinaria attività dell'Emittente;
  - (b) della cessione di crediti dell'Emittente a banche, intermediari finanziari o nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione di crediti di impresa; e
  - (c) nel caso di atti di disposizione non rientranti nelle ipotesi contemplate nelle precedenti lettere (a) e (b), qualora l'Emittente reinvesta entro 3 mesi dall'atto di disposizione i proventi netti dell'atto di disposizione in altri Beni funzionali all'attività dell'Emittente ovvero destini tali proventi al rimborso pro quota del proprio Indebitamento Finanziario in essere (incluso il Prestito Obbligazionario);
- (vi) non effettuare durante la vita del Prestito Obbligazionario, investimenti cumulativamente superiori, per ciascun biennio di cui *infra*, all'importo indicato nella seguente tabella:

<b>Biennio</b>	2018 / 2019	2020 / 2021	2022 / 2023
<b>Ammontare investimenti (in migliaia di Euro)</b>	8.800	8.800	4.400

salvo il preventivo consenso dell'Assemblea degli Obbligazionisti (che non potrà essere irragionevolmente negato);

- (vii) non costituire alcun Vincolo ad eccezione dei Vincoli Ammessi, salvo il caso in cui: (a) il Prestito Obbligazionario benefici in eguale misura di tale garanzia; o (b) l'Emittente contestualmente costituisca altre garanzie personali o reali o adotti altre modalità a tutela degli Obbligazionisti, purché tali garanzie, impegni o altre modalità di tutela siano previamente approvati dall'Assemblea degli Obbligazionisti;
- (viii) fare in modo che le obbligazioni di pagamento derivanti dalle Obbligazioni mantengano in ogni momento almeno il medesimo grado delle altre obbligazioni di pagamento, presenti e future, non subordinate e chirografarie dell'Emittente;
- (ix) osservare tutte le disposizioni di legge e regolamentari (ivi incluse quelle in materia fiscale), applicabili all'Emittente, la cui violazione possa determinare un Evento Pregiudizievole Significativo;
- (x) far sì che ogni finanziamento a qualsivoglia titolo effettuato a favore dell'Emittente da parte dei soci (diretti o indiretti) dell'Emittente e/o da parte delle società direttamente o indirettamente controllate dall'Emittente sia postergato e subordinato rispetto alla soddisfazione dei crediti nascenti dalle Obbligazioni;
- (xi) non effettuare finanziamenti a terzi sotto qualsiasi forma, ivi inclusi i finanziamenti alle società del Gruppo e le operazioni di cash pooling e similari, con la sola eccezione di operazioni di gestione della tesoreria in cui siano trasferite giacenze di liquidità alla capogruppo ILMED Servizi di Panicco Franco & c S.A.P.A. (che ne sia quindi la diretta obbligata alla restituzione, da effettuarsi nel termine massimo di 9 mesi dal relativo trasferimento) ed a condizione che l'ammontare che si intende trasferire alla capogruppo, sommato (a) all'ammontare degli importi precedentemente trasferiti e non ancora restituiti dalla capogruppo, nonché (b) all'ammontare degli importi restituiti dalla capogruppo nei sei mesi immediatamente antecedenti, non ecceda:

sino al 31 maggio 2019 (incluso), l'importo complessivo di Euro 3.000.000,00 (tremilioni/00) e, a partire dal 31 maggio 2019 (escluso), l'importo complessivo di Euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00);

- (xii) far sì che tutti i propri Bilanci e libri sociali siano veritieri, completi e accurati e non fuorvianti in ogni aspetto rilevante, nonché che siano redatti e tenuti in conformità alle leggi ed ai principi contabili applicabili;
- (xiii) far sì che per tutta la durata del Prestito Obbligazionario e quindi fino al rimborso totale delle Obbligazioni, il Bilancio sia soggetto a revisione ai sensi dell'art 14 del D. Lgs. 27/1/2010 n. 39 da parte di una società di revisione esterna iscritta nel registro di cui D. Lgs. 27/1/2010 n. 39;
- (xiv) far sì che l'assemblea dei soci approvi ciascun Bilancio, predisposto in conformità ai principi contabili applicati dall'Emittente, entro 120 giorni dalla fine dell'esercizio di riferimento e rendere disponibile ogni anno, attraverso le modalità di cui al successivo Articolo 20, entro 10 Giorni Lavorativi dalla relativa approvazione da parte dell'assemblea dei soci il proprio Bilancio- completo di nota integrativa, relazione sulla gestione, relazione del collegio sindacale e relazione del Revisore Legale;
- (xv) non effettuare pagamenti e/o distribuzioni, sotto qualsiasi forma, di riserve ad esclusione delle riserve costituite con utili portati a riserva straordinaria con deliberazione dell'assemblea dei soci dell'Emittente in data successiva al 31 marzo 2018;
- (xvi) comunicare prontamente agli Obbligazionisti il verificarsi di qualsiasi inadempimento agli obblighi assunti dall'Emittente ai sensi del Regolamento e/o di qualsiasi Evento Rilevante e/o di qualsiasi Evento Pregiudizievole Significativo;
- (xvii) comunicare prontamente agli Obbligazionisti il verificarsi di qualsiasi evento (inclusi, a titolo meramente esemplificativo, qualsiasi richiesta, pretesa, azione giudiziale, avviso, accertamento, pignoramento, ecc.), che possa ragionevolmente comportare il verificarsi di un Evento Pregiudizievole Significativo;
- (xviii) comunicare prontamente agli Obbligazionisti ed a Borsa Italiana l'avvenuta ricezione di richieste di rimborso anticipato ai sensi dell'Articolo 9 del Regolamento, con l'indicazione specifica (i) dell'evento che, sulla base di detta richiesta, avrebbe determinato una causa di rimborso anticipato delle Obbligazioni e (ii) della Data di Rimborso Anticipato.
- (xix) garantire attraverso opportune coperture assicurative, l'integrità dei propri Beni rispetto ai rischi di impatto significativo per la continuità aziendale;

**B)** a che siano rispettati, a ciascuna Data di Calcolo, sino alla Data di Scadenza, i seguenti parametri di carattere finanziario, quali risultanti dal Bilancio relativo all'esercizio sociale appena concluso, approvato dall'assemblea dei soci dell'Emittente (i **"Parametri Finanziari"**):

Parametro Finanziario	2018	2019	2020	2021	2022
PFN / EBITDAR	≤ 2,5x	≤ 2,0x	≤ 2,0x	≤ 2,0x	≤ 2,0x

PFN / PN	≤ 2,5x	≤ 2,5x	≤ 2,5x	≤ 2,0x	≤ 2,0x
----------	--------	--------	--------	--------	--------

Resta inteso che qualora l'Emittente acquisisca una o più società controllate e sia tenuta a redigere il bilancio consolidato, i Parametri Finanziari saranno calcolati non più sui dati risultanti dal Bilancio, bensì sui corrispondenti dati risultanti dal bilancio consolidato dell'Emittente, che dovrà essere sottoposto a revisione ai sensi dell'art 14 del D. Lgs. 27/1/2010 n. 39 da parte di una società di revisione esterna iscritta nel registro di cui D. Lgs. 27/1/2010 n. 39.

L'Emittente renderà disponibile sul proprio sito internet ([www.carclinic.it](http://www.carclinic.it)) e consegnerà al Rappresentante Comune degli Obbligazionisti, ove nominato, ad ogni Data di Verifica nel corso della durata del Prestito Obbligazionario, un'Attestazione di Conformità contenente, tra l'altro, i dati relativi al rispetto o meno dei Parametri Finanziari con riferimento a ciascuna Data di Calcolo.

Qualora il Rappresentante Comune (ove nominato) o gli Obbligazionisti ritengano, sulla base delle risultanze del Bilancio, che si sia verificata una violazione di uno o più Parametri Finanziari e l'Emittente non abbia provveduto a farne menzione all'interno dell'Attestazione di Conformità, il Rappresentante Comune (ove nominato) o gli Obbligazionisti ne daranno pronta comunicazione all'Emittente tramite PEC, e l'Emittente avrà l'obbligo di procedere prontamente a rettificare il contenuto dell'Attestazione di Conformità salvo il caso in cui l'Emittente stesso, entro i successivi 10 (dieci) Giorni Lavorativi, abbia contestato per iscritto la comunicazione del Rappresentante Comune o degli Obbligazionisti (a seconda del caso).

In caso di contestazione da parte dell'Emittente, la determinazione dei Parametri Finanziari sarà demandata (su richiesta del Rappresentante Comune (ove nominato) ovvero del soggetto allo scopo designato dagli Obbligazionisti ovvero da parte dell'Emittente) alla determinazione di un collegio formato da tre revisori (o società di revisione), di cui uno nominato dall'Emittente, uno dal Rappresentante Comune (o dagli Obbligazionisti) e il terzo di comune accordo dai primi due soggetti nominati, ovvero in caso di disaccordo tra di essi, dal Presidente della Camera di Commercio di Milano. Il collegio arbitrale così nominato deciderà secondo quanto previsto dal codice di procedura civile in materia di arbitrato rituale. La sede dell'arbitrato sarà Milano.

I costi relativi alla risoluzione della controversia come sopra descritta saranno a carico della parte soccombente.

La decisione del collegio potrà essere impugnata anche per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia. Resta espressamente inteso che qualora il Rappresentante Comune (ove nominato) ovvero il soggetto allo scopo designato dagli Obbligazionisti ovvero l'Emittente procedano di fronte alla giurisdizione ordinaria, la controparte avrà il diritto, a pena di decadenza esercitabile all'interno della comparsa di risposta, di sollevare l'eccezione di incompetenza del giudice ordinario in virtù della presenza della clausola arbitrale. La mancata proposizione, all'interno della comparsa di risposta, dell'eccezione esclude la competenza arbitrale limitatamente alla controversia devoluta in quel giudizio.

**C)** ad adempiere ai seguenti ulteriori obblighi:

- (i) far sì che il proprio management si renda disponibile per un incontro/conference call su base annuale con gli Obbligazionisti, in concomitanza con l'approvazione del Bilancio;
- (ii) osservare diligentemente tutte le disposizioni e gli impegni previsti nel Regolamento del Mercato ExtraMOT nel quale le Obbligazioni verranno negoziate, anche al fine di evitare qualunque tipo di provvedimento sanzionatorio, nonché l'esclusione delle Obbligazioni stesse dalle negoziazioni per decisione di Borsa Italiana;
- (iii) rispettare diligentemente tutti gli impegni assunti nei confronti di Monte Titoli, in relazione alla gestione accentrata delle Obbligazioni;
- (iv) comunicare prontamente agli Obbligazionisti l'eventuale sospensione e/o la revoca delle Obbligazioni dalle negoziazioni su decisione di Borsa Italiana.

#### **Articolo 11. RIMBORSO ANTICIPATO A FAVORE DELL'EMITTENTE**

Ad ogni Data di Pagamento, l'Emittente, fermi restando gli obblighi di cui al precedente Articolo 8, avrà la facoltà di effettuare il rimborso anticipato, totale o parziale, delle Obbligazioni.

Inoltre, qualora l'Assemblea degli Obbligazionisti neghi all'Emittente l'autorizzazione ad effettuare investimenti in deroga alle soglie previste all'Articolo 10, lettera A), punto (vi), l'Emittente avrà la facoltà di effettuare il rimborso anticipato totale delle Obbligazioni il quindicesimo Giorno Lavorativo successivo alla data della predetta Assemblea degli Obbligazionisti e detta facoltà di rimborso anticipato straordinario costituirà l'unico rimedio disponibile all'Emittente a fronte del predetto diniego di autorizzazione, a prescindere dalla motivazione del medesimo. Il rimborso anticipato delle Obbligazioni avverrà al Valore Nominale Residuo, e comprenderà gli interessi eventualmente maturati fino alla Data di Rimborso Anticipato (esclusa), senza aggravio di spese o commissioni per gli Obbligazionisti.

Ogni qual volta l'Emittente intenda procedere al rimborso anticipato del Prestito Obbligazionario ai sensi del presente Articolo dovrà darne preventiva comunicazione scritta agli Obbligazionisti ed a Borsa Italiana, entro il decimo Giorno Lavorativo antecedente la relativa Data di Rimborso Anticipato o Data di Pagamento (nel caso di rimborso anticipato parziale), con le modalità di cui al successivo Articolo 20, specificando l'ammontare del rimborso anticipato che intende effettuare (la "**Comunicazione di Rimborso Anticipato**").

In caso di rimborso anticipato parziale:

- A)** il relativo ammontare sarà ripartito pro-quota tra tutte le Obbligazioni e, in relazione a ciascuna Obbligazione, l'ammontare del Valore Nominale Residuo oggetto di rimborso anticipato sarà detratto pro-quota dall'ammontare di ciascuna delle quote capitale di detta Obbligazione da rimborsarsi ai sensi del piano di ammortamento di cui al precedente Articolo 8. In tal caso la Comunicazione di Rimborso Anticipato dovrà contenere anche il piano di ammortamento di cui all'Articolo 8, recante il nuovo valore delle quote capitale oggetto di rimborso, ricalcolato a fronte della predetta detrazione;
- B)** l'ammontare di ciascun rimborso anticipato:
  - (i) non dovrà essere inferiore ad Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00); e
  - (ii) dovrà essere tale per cui l'ammontare della quota capitale di ciascuna Obbligazione da rimborsarsi a ciascuna successiva Data di Pagamento, quale risultante per effetto del ricalcolo di cui alla precedente lettera **A)**, sia un numero intero.

Per ciascun rimborso anticipato effettuato in data pari o anteriore al 31 maggio 2021, l'Emittente dovrà altresì corrispondere per ogni Obbligazione, a titolo di premio agli Obbligazionisti, un ammontare pari all'1,5% del Valore Nominale Residuo oggetto del rimborso.

#### **Articolo 12. SERVIZIO DEL PRESTITO**

Il pagamento delle cedole scadute ed il rimborso delle Obbligazioni saranno effettuati per il tramite di intermediari autorizzati aderenti a Monte Titoli

#### **Articolo 13. STATUS DELLE OBBLIGAZIONI**

Le Obbligazioni emesse ai sensi del presente Regolamento costituiscono obbligazioni dirette, incondizionate e non subordinate a tutti gli altri debiti chirografari presenti e futuri dell'Emittente e saranno considerate in ogni momento almeno di pari grado con le altre obbligazioni non subordinate, chirografarie, presenti e future dell'Emittente.

#### **Articolo 14. TERMINI DI PRESCRIZIONE E DECADENZA**

I diritti degli Obbligazionisti si prescrivono a favore dell'Emittente, per quanto concerne il diritto al pagamento degli interessi, decorsi 5 (cinque) anni dalla data in cui questi sono divenuti esigibili e, per quanto concerne il rimborso del capitale, decorsi 10 anni dalla data in cui il rimborso del relativo ammontare è divenuto esigibile.

#### **Articolo 15. ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI E RAPPRESENTANTE COMUNE**

in relazione Prestito Obbligazionario saranno applicati in via pattizia e convenzionale gli articoli 2415, 2416, 2417, 2418 e 2419 del codice civile.

Gli Obbligazionisti avranno il diritto di riunirsi in assemblea (**l'Assemblea degli Obbligazionisti**) per deliberare sulle materie indicate all'articolo 2415 del codice civile, ivi inclusa in particolare la nomina di un rappresentante comune per la tutela dei propri interessi comuni, il quale avrà gli obblighi e poteri di cui all'articolo 2418 del codice civile il **"Rappresentante Comune"**. A tal fine si applicheranno le disposizioni di cui agli artt. 2415 ss. del codice civile, nonché ogni altra disposizione che si dovesse ritenere di volta in volta applicabile.

Più in particolare, ai sensi dell'articolo 2415 del codice civile, l'Assemblea degli Obbligazionisti delibera:

- (a) sulla nomina e sulla revoca del Rappresentante Comune, fermo restando quanto infra precisato;
- (b) sulle modifiche delle condizioni del Prestito Obbligazionario;
- (c) sulla proposta di concordato;
- (d) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul rendiconto relativo;
- (e) sugli altri oggetti di interesse comune degli Obbligazionisti.

L'Assemblea degli Obbligazionisti è convocata dal Consiglio di Amministrazione dell'Emittente o dal Rappresentante Comune, quando lo ritengono necessario oppure quando ne sia fatta richiesta da tanti Obbligazionisti che rappresentino il ventesimo delle Obbligazioni emesse e non estinte.

Ai sensi dell'applicazione, in via pattizia e convenzionale, dell'articolo 2415 del codice civile, si applicano all'Assemblea degli Obbligazionisti le regole previste dal codice civile per l'assemblea straordinaria dei soci delle società per azioni, ad esclusione della previsione, contenuta nell'articolo 2415 del codice civile, di iscrizione delle deliberazioni all'Assemblea degli Obbligazionisti nel Registro delle Imprese. Per la validità delle deliberazioni aventi a oggetto le modifiche delle condizioni del Prestito Obbligazionario, è necessario anche in seconda convocazione il voto favorevole degli Obbligazionisti che rappresentino la metà delle Obbligazioni emesse e non estinte.

Ai sensi dell'articolo 2416 del codice civile, le deliberazioni assunte dall'Assemblea degli Obbligazionisti sono impugnabili a norma degli articoli 2377 e 2379 del codice civile. L'impugnazione è proposta innanzi al Tribunale nella cui circoscrizione l'Emittente ha la propria sede, in contraddittorio con il Rappresentante Comune.

Ai sensi dell'articolo 2417 del codice civile, il Rappresentante Comune può essere scelto anche al di fuori degli Obbligazionisti e possono essere nominate anche le persone giuridiche autorizzate all'esercizio dei servizi di investimento, nonché le società fiduciarie. Con riferimento alla revoca, alla nuova nomina del Rappresentante Comune o al rinnovo del medesimo alla scadenza della carica, trovano in ogni caso applicazione le disposizioni di cui all'articolo 2417 del codice civile.

Ai sensi dell'articolo 2418 del codice civile, il Rappresentante Comune provvede all'esecuzione delle delibere dell'Assemblea degli Obbligazionisti e tutelare gli interessi comuni di questi nei rapporti con l'Emittente. Il Rappresentante Comune ha il diritto di assistere alle assemblee dei soci dell'Emittente. Per la tutela degli interessi comuni, il Rappresentante Comune ha la rappresentanza processuale degli Obbligazionisti anche nel concordato preventivo, nel fallimento, e nell'amministrazione straordinaria dell'Emittente. Ai sensi dell'articolo 2419 del codice civile, non sono, in ogni caso, precluse le azioni individuali degli Obbligazionisti, salvo che tali azioni siano incompatibili con le deliberazioni dell'Assemblea degli Obbligazionisti.

## **Articolo 16. DELIBERE, AUTORIZZAZIONI, APPROVAZIONI**

L'emissione delle Obbligazioni è stata deliberata, ai sensi dell'articolo 2483 del codice civile e dell'articolo 10 dello statuto dell'Emittente, dall'Assemblea dei Soci dell'Emittente con delibera assunta in data 15 maggio 2018.

## **Articolo 17. MODIFICHE**

Senza necessità del preventivo assenso degli Obbligazionisti, l'Emittente potrà apportare al Regolamento del Prestito Obbligazionario le modifiche che esso ritenga necessarie ovvero anche solo opportune, al solo fine di eliminare errori materiali, ambiguità od imprecisioni nel testo ovvero al fine di integrare il medesimo, a condizione che tali modifiche non pregiudichino i diritti e gli interessi degli Obbligazionisti e siano esclusivamente a vantaggio degli stessi e che le stesse vengano prontamente comunicate agli Obbligazionisti secondo le modalità previste all'Articolo 20 che segue.

## **Articolo 18. REGIME FISCALE**

Sono a carico degli Obbligazionisti le imposte e tasse presenti e future che si rendono o si renderanno dovute per legge sulle Obbligazioni e/o sui relativi interessi, premi ed altri frutti.

I pagamenti relativi alle Obbligazioni saranno soggetti alle leggi ed alle disposizioni in materia fiscale ad essi applicabili. L'Emittente non sarà tenuto ad effettuare alcun pagamento aggiuntivo nel caso in cui deduzioni, ritenute o imposte siano applicabili ai pagamenti dovuti in relazione

alle Obbligazioni. In nessun caso l'Emittente sarà responsabile verso gli Obbligazionisti per commissioni, costi, spese o perdite relativi o conseguenti al pagamento di tali deduzioni, ritenute o imposte.

Gli Obbligazionisti sono tenuti a consultare i propri consulenti fiscali in merito al regime fiscale applicabile in Italia o all'estero in relazione alla sottoscrizione, acquisto, cessione o detenzione delle Obbligazioni ed alla ricezione dei relativi interessi, premi ed altri frutti.

#### **Articolo 19. MERCATO DI QUOTAZIONE**

L'Emittente ha presentato presso Borsa Italiana la Domanda di Ammissione delle Obbligazioni alla negoziazione sul Segmento Professionale (ExtraMOT PRO) del Mercato ExtraMOT. La decisione di Borsa Italiana e la data di inizio delle negoziazioni delle Obbligazioni sul Segmento Professionale (ExtraMOT PRO) del Mercato ExtraMOT, insieme alle informazioni funzionali alle negoziazioni, saranno comunicate da Borsa Italiana con apposito avviso, ai sensi della Sez. 11.6 delle Linee Guida contenute nel Regolamento del Mercato ExtraMOT.

Si segnala che non sono presenti soggetti che si sono assunti l'impegno di agire quali intermediari sul mercato secondario.

#### **Articolo 20. COMUNICAZIONI**

Ove non diversamente previsto dalla legge, tutte le comunicazioni dell'Emittente agli Obbligazionisti saranno effettuate tramite pubblicazione sul sito internet dell'Emittente al seguente indirizzo: [www.carclinic.it](http://www.carclinic.it), nel rispetto delle tempistiche e dei requisiti informativi del mercato ExtraMOT e con le ulteriori modalità previste dalla normativa applicabile alle Obbligazioni.

Senza pregiudizio per quanto previsto nel precedente paragrafo, resta ferma la facoltà dell'Emittente di effettuare determinate comunicazioni agli Obbligazionisti anche tramite Monte Titoli.

#### **Articolo 21. AGENTE DI CALCOLO**

Le funzioni dell'agente di calcolo saranno svolte dall'Emittente. L'eventuale mutamento dell'agente di calcolo sarà comunicato mediante avviso pubblicato secondo quanto previsto all'Articolo 20 del Regolamento.

#### **Articolo 22. RIAPERTURA DELL'EMISSIONE DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO**

Senza che sia necessario il consenso degli Obbligazionisti, qualora alla Data di Calcolo che cade il 31 dicembre 2018 tutti i Parametri Finanziari siano rispettati, l'Emittente avrà la facoltà, da esercitarsi entro il 30 settembre 2019, di aumentare il valore nominale del Prestito Obbligazionario fino ad un massimo di ulteriori Euro 1.000.000,00 (unmilione/00), attraverso l'emissione, in una o più *tranche*, di ulteriori titoli di debito aventi le medesime caratteristiche delle Obbligazioni e soggette alle previsioni del presente Regolamento (di seguito, le "**Ulteriori Obbligazioni**").

Le Ulteriori Obbligazioni saranno a tutti gli effetti fungibili con le Obbligazioni già emesse e in circolazione e formeranno con esse un'unica serie.

Il prezzo di emissione delle Ulteriori Obbligazioni sarà pari al Valore Nominale unitario maggiorato dell'eventuale rateo di interessi non corrisposti e maturati sino alle rispettive date di emissione (escluse) delle Ulteriori Obbligazioni o al diverso valore che l'Emittente e i relativi

sottoscrittori determineranno congiuntamente al fine di rendere le Ulteriori Obbligazioni perfettamente fungibili con le Obbligazioni già emesse.

L'Emittente provvederà di volta in volta a comunicare agli Obbligazionisti ed a Borsa Italiana le emissioni di Ulteriori Obbligazioni.

Ai fini e per gli effetti del Regolamento, ove non si desuma diversamente dal contesto, il termine Obbligazioni si intende riferito anche alle Ulteriori Obbligazioni.

### **Articolo 23. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE**

Il Prestito Obbligazionario è regolato dalla legge italiana, ed è soggetto alla esclusiva giurisdizione italiana. Per quanto non specificato nel presente regolamento valgono le vigenti disposizioni di legge, ed in particolare l'articolo 2483 del codice civile in materia di titoli di debito emessi dalle società a responsabilità limitata.

Per qualsiasi controversia relativa alle Obbligazioni, al Prestito Obbligazionario ovvero al Regolamento del Prestito Obbligazionario, che dovesse insorgere tra l'Emittente e gli Obbligazionisti, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.